

Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali

Bando di concorso approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1409 del 24 ottobre 2025, ai sensi della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30.

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO E CONTRIBUTI ALLOGGIO A FAVORE DI STUDENTI ISCRITTI A CORSI UNIVERSITARI PRESSO ATENEI VALDOSTANI (1° BANDO).

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Concorrono al finanziamento del presente bando: le risorse proprie della Regione Valle d'Aosta, le risorse del Fondo Integrativo Statale, le ulteriori risorse aggiuntive nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 1 Investimento 1.7 "Borse di studio per l'accesso all'università" - finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, e il gettito dalla tassa regionale per il diritto allo studio.





INDICE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI)	4
ART. 1.1 (ASSEGNO DI STUDIO)	4
ART. 1.2 (CONTRIBUTO ALLOGGIO)	4
ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE)	5
ART. 2.1 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE)	5
ART. 2.2 (ISCRIZIONE NON PERFEZIONATA)	5
ART. 2.3 (CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE)	5
ART. 3 (REQUISITI ECONOMICI)	7
ART. 3.1 (ISEE UNIVERSITARIO E ISPE)	7

ART. 3.2 (ISEE CORRENTE)		8
ART. 3.3 (IMPOSSIBILITA' DI FARSI PRODURI	RE UN ISEE-UNIVERSITARIO)	8
ART. 3.4 (STUDENTI CHE NON POSSONO OT	TENERE UN'ATTESTAZIONE ISEE)	9
ART. 4 (REQUISITO DI MERITO)		10
ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO)		10
ART. 4.2 (DEFINIZIONE "DATA DI REGISTRAZ	IONE DEI CREDITI")	11
ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE)		11
ART. 4.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS)		13
ART. 5 (REQUISITO DI MERITO PARZIALE)		13
ART. 6 (ASSEGNO DI STUDIO)		14
ART. 6.1 (IMPORTI ASSEGNO DI STUDIO)		14
ART. 6.2 (STUDENTE INDIPENDENTE)		15
ART. 7.1 (IMPORTI CONTRIBUTO ALLOGGIO).		16
ART. 7.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTR	IBUTO ALLOGGIO)	16
	ITOLO ONEROSO E DELLA DURATA DEI SERVIZI DI	17
·	ITOLO ONEROSO E DELLA DURATA DEI SERVIZI DI	18
ART. 7.5 (ACCONTO CONTRIBUTO ALLOGGIO)	18
ART. 8 (MOBILITÀ INTERNAZIONALE)		19
ART. 8.1 (INTEGRAZIONE DELL'ASSEGNO DI	STUDIO PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE)	19
ART. 8.2 (RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO)		19
ART. 10 (BORSA DI STUDIO STRAORDINARIA)		22
ART. 10.1 (BORSA DI STUDIO STRAORDINAR	ria)	22
ART. 10.2 (STUDENTE ISCRITTO AL PRIMO A	NNO)	22
ART. 10.3 (STUDENTI ISCRITTI A UN ANNO S	UCCESSIVO AL PRIMO)	22
ART. 10.4 (EROGAZIONF DELLA BORSA DI ST	TUDIO STRAORDINARIA)	27

ART. 11 (STUDENTI CON DISABILITÀ)	23
ART. 11.1 (DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	23
ART. 11.2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	23
ART. 11.3 (REQUISITO DI MERITO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	23
ART. 11.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	25
ART. 11.5 (REQUISITO DI MERITO PARZIALE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	25
ART. 11.6 (REQUISITI ECONOMICI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	25
ART. 11.7 (ASSEGNI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	25
ART. 11.8 (CONTRIBUTO ALLOGGIO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	25
ART. 12 (DOPPIA ISCRIZIONE)	26
ART. 12.1 (CORSO PRINCIPALE E CORSO SECONDARIO)	26
ART. 12.2 (INCREMENTO DELL'ASSEGNO DI STUDIO E DEL CONTRIBUTO ALLOGGIO)	26
ART. 13 (TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)	27
ART.13.1 (DOMANDA)	27
ART. 13.2 (PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER STUDENTI STRANIERI NON RESID	ENTI IN ITALIA)
ART. 13.3 (COORDINATE BANCARIE)	27
ART. 13.4 (VARIAZIONI ELEMENTI DICHIARATI NELLA DOMANDA)	27
ART. 13.5 (RITIRO DELLA DOMANDA)	28
ART. 13.6 (RICONDUZIONE DELLA DOMANDA)	28
ART. 13.7 (ACCERTAMENTI E SANZIONI)	28
ART. 14 (FORMAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE GRADUATORIE)	29
ART. 14.1 (FORMAZIONE ELENCHI)	29
ART. 14.2 (FORMAZIONE GRADUATORIE)	29
ART. 15 (CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE)	32
ART. 15.1 (CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE)	32
ART. 15.2 (ISCRITTI AL PRIMO ANNO)	32
ART. 15.3 (ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)	32
ART. 15.4 (STUDENTE BENEFICIARIO DI ANALOGHE PROVVIDENZE)	33

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI)

ART. 1.1 (ASSEGNO DI STUDIO)

Sono ritenuti idonei all'attribuzione dell'assegno di studio di cui all'ART. 6 (ASSEGNO DI STUDIO) gli studenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- > ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE);
- > ART. 3 (REQUISITI ECONOMICI);
- > ART. 4 (REQUISITO DI MERITO).

L'assegno di studio può essere cumulato con il contributo alloggio.

ART. 1.2 (CONTRIBUTO ALLOGGIO)

Sono ritenuti idonei all'attribuzione del contributo alloggio di cui all'ART. 7 (CONTRIBUTO ALLOGGIO) gli studenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- > ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE);
- > ART. 3 (REQUISITI ECONOMICI);
- > ART. 4 (REQUISITO DI MERITO);
- > ART. 7.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO).

Il contributo alloggio può essere cumulato con l'assegno di studio.

ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE)

ART. 2.1 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE)

Soddisfano il requisito di partecipazione gli studenti che sono iscritti regolarmente all'anno accademico 2025/2026 a uno dei seguenti corsi universitari:

- > corsi di laurea (L), laurea magistrale (LM) o laurea magistrale a ciclo unico, presso l'Università della Valle d'Aosta Université de la Vallée d'Aoste. Gli studenti già in possesso di una laurea (L), incluso il diploma universitario (equiparato alla laurea), che si sono iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico, possono presentare domanda a partire dal quarto anno;
- corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) di primo o secondo livello, presso l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta Conservatoire de la Vallée d'Aoste. Possono altresì partecipare gli studenti con spiccate capacità e attitudini, iscritti regolarmente a corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale di primo livello, non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, il quale dovrà comunque essere conseguito entro il completamento del corso di diploma accademico, pena la restituzione delle somme percepite¹.

ART. 2.2 (ISCRIZIONE NON PERFEZIONATA)

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di cui al presente bando gli studenti che non hanno ancora perfezionato l'iscrizione al primo anno della laurea magistrale o all'anno fuori corso (del 1° livello, del biennio di 2° livello o del ciclo unico) e che intendono conseguire il titolo nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2024/2025.

L'iscrizione all'anno accademico 2025/2026 si intenderà perfezionata solo qualora lo studente provveda al pagamento delle tasse di iscrizione per l'intero anno accademico, senza successiva restituzione.

ART. 2.3 (CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE)

Non soddisfano il requisito di partecipazione gli studenti che:

- a) sono iscritti oltre il primo anno fuori corso;
- b) rinunciano agli studi durante l'anno accademico 2025/2026;
- c) frequentano l'Università della Valle d'Aosta ai fini del conseguimento del doppio diploma, in virtù di accordi tra Atenei, e non sono tenuti al pagamento delle tasse a favore dell'Università della Valle d'Aosta;
- d) hanno superato per più di un anno la durata normale del corso, tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione, indipendentemente dall'anno di corso frequentato e fatte salve le eccezioni descritte nei successivi casi particolari di cui all'ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE);

¹ Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento didattico adottato con decreto direttoriale n. 70/2010.

- e) sono già in possesso di un titolo di studio ottenuto al termine di un corso di pari livello a quello per il quale intendono chiedere i benefici, conseguito in Italia o all'estero (avente valore legale in Italia), inclusi la laurea dei corsi pre-riforma e il diploma universitario (equiparato alla Laurea);
- f) sono già stati o sono beneficiari di provvidenze analoghe a quelle di cui al presente bando di concorso, relative al medesimo anno di corso, erogate da Enti pubblici, e indipendentemente dagli anni trascorsi dall'ottenimento del beneficio, fatta salva l'opzione di cui all'ART. 15.4 (STUDENTE BENEFICIARIO DI ANALOGHE PROVVIDENZE).

ART. 3 (REQUISITI ECONOMICI)

ART. 3.1 (ISEE UNIVERSITARIO E ISPE)

Il soddisfacimento dei requisiti economici da parte dello studente dipende da due indicatori, entrambi contenuti in un'attestazione ISEE rilasciata nel 2025²:

- **ISEE-Universitario:** valore riportato nella tabella intitolata "Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario";
- **ISPE:** Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente. Si calcola dividendo l'"Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP)" per il "Valore della scala di equivalenza".

Si raccomanda di avvalersi del supporto dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o degli altri soggetti abilitati per presentare all'INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)³, al fine di ottenere un'attestazione ISEE che includa l'ISEE Universitario. L'attestazione ISEE viene generalmente rilasciata dall'INPS entro pochi giorni dalla presentazione della dichiarazione.

È indispensabile verificare che, nella sezione "Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario" dell'attestazione ISEE, sia esplicitamente indicato il nominativo dello studente richiedente i benefici.

Lo studente dovrà essere in possesso, **a pena l'esclusione**, di un'attestazione ISEE valida contenente l'indicatore ISEE Universitario riferito a sé stesso, oppure della relativa DSU, **entro e non oltre le ore 12:00 del 19 dicembre 2025**.

Si esorta inoltre a verificare che l'attestazione ISEE non presenti omissioni o difformità.4

Si precisa che, ai fini dell'istruttoria, sarà preso in considerazione l'ISEE Universitario disponibile al momento dell'invio della domanda. Qualora successivamente a tale data, ma entro la scadenza del bando, venga elaborato un nuovo ISEE Universitario, lo studente è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'indirizzo: borseunionline@regione.vda.it.

I requisiti economici sono soddisfatti quando sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

ISEE-Universitario: non superiore a € 27.948,60

ISPE⁵: non superiore a € **60.757,87**

² Tutte le indicazioni contenute in questo articolo in merito all'ISEE sono tratte dal DPCM 159/2013.

³ Tutti gli indicatori contenuti nell'attestazione, incluso l'ISEE per le prestazioni universitarie, sono frutto dell'elaborazione di informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali relative al nucleo familiare, raccolte attraverso la DSII

⁴ La presenza di omissioni o difformità è eventualmente segnalata in basso a sinistra nella prima pagina dell'attestazione ISEE. Le omissioni e le difformità sono sanabili producendo una nuova DSU, nella quale sono da inserire i dati mancanti e da correggere quelli difformi. L'attestazione ISEE prodotta dall'INPS sulla base di questa nuova DSU sostituirà automaticamente la precedente.

⁵ Si calcola dividendo l'"Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP)" per il "Valore della scala di equivalenza".

Il superamento di anche solo uno dei due limiti sopra riportati comporta l'esclusione dal concorso.

Se lo studente ha dichiarato nella suddetta DSU l'importo di una borsa di studio universitaria da lui percepita nel 2023 (appare nel "quadro FC4" nella cella "redditi esenti da imposta"), può avvalersi di una possibilità a lui favorevole dichiarando l'importo della borsa nella domanda di partecipazione al concorso nella sezione "Dati condizione economica": l'*Ufficio borse di studio* ricalcolerà in diminuzione il valore dell'ISEE-Universitario, sottraendo il valore della suddetta borsa.⁶

Lo studente non deve allegare alla domanda una copia della suddetta DSU o dell'attestazione ISEE da essa derivante, in quanto l'*Ufficio borse di studio* verificherà i dati in esse contenute tramite interrogazione della banca dati INPS.

ART. 3.2 (ISEE CORRENTE)

In alternativa all'attestazione ISEE convenzionale, è parimenti accettata l'attestazione ISEE Corrente, in corso di validità all'atto di presentazione della domanda di borsa. L'attestazione ISEE Corrente adotta un metodo di calcolo differente per l'indicatore della situazione reddituale (ISR) o per l'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) del nucleo familiare (i quali a cascata incidono sull'indicatore ISEE-Universitario), se tali indicatori differiscono oltre certe misure rispetto a quelli dell'attestazione ISEE convenzionale, ad esempio a causa di recenti eventi avversi a livello di occupazione lavorativa o di patrimonio familiare.

Si consiglia agli aspiranti beneficiari di informarsi presso i centri di assistenza fiscale (CAF) e gli altri soggetti abilitati in merito alla possibilità e alla convenienza di ottenere un'attestazione ISEE Corrente, prestando particolare attenzione al relativo periodo di validità.

Parimenti all'attestazione ISEE convenzionale, anche l'attestazione ISEE Corrente, ai fini del presente bando di concorso, è ritenuta valida solo se è comprensiva dell'indicatore ISEE-Universitario, vale a dire se al suo interno è presente la tabella intitolata "Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario", che deve contenere il nome dello studente.

ART. 3.3 (IMPOSSIBILITA' DI FARSI PRODURRE UN ISEE-UNIVERSITARIO)

In caso di gravi e documentabili impedimenti nella produzione della DSU destinata all'ottenimento di un'attestazione ISEE contenente, in particolare, l'indicatore ISEE-Universitario, previa valutazione dell'*Ufficio borse di studio* è parimenti accettabile l'attestazione ISEE contenente il solo indicatore ISEE ORDINARIO, che verrà preso in considerazione al posto dell'ISEE-Universitario per i fini di cui al presente bando.

Per avvalersi di tale possibilità, lo studente dovrà farne esplicita richiesta nella sezione "note e dichiarazioni" della domanda di partecipazione al concorso.

⁶ Tale possibilità è prevista dall'art. 4 c. 5 del DPCM 159/2013. Il valore della borsa sarà opportunamente rapportato al valore della scala di equivalenza.

ART. 3.4 (STUDENTI CHE NON POSSONO OTTENERE UN'ATTESTAZIONE ISEE)

Lo studente:

• avente la cittadinanza non italiana e la residenza in Italia,

oppure,

• avente la cittadinanza italiana e la residenza non in Italia,

se ha verificato con un centro di assistenza fiscale (CAF) che la sua suddetta condizione gli impedisce di produrre una DSU e dunque di ottenere un'attestazione ISEE, soddisfa d'ufficio i requisiti economici in deroga all'ART. 3.1 (ISEE UNIVERSITARIO E ISPE). Al medesimo studente sarà attribuito il valore ISEE-Universitario pari al limite superiore della fascia economica più alta, ossia € 27.948,60.

ART. 4 (REQUISITO DI MERITO)

ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO)

Il requisito di merito è soddisfatto dallo studente che possiede un numero minimo di crediti formativi (CFU/CFA) aventi data di registrazione entro quelle riportate nelle seguenti tabelle. Il numero di CFU/CFA richiesti variano in base al numero di anni accademici trascorsi dall'anno accademico di prima immatricolazione, tenuto conto dell'ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE).

Non rileva l'anno del piano di studi frequentato.

Il requisito di merito di cui al presente paragrafo è verificato d'ufficio.

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA						
	1° anno (a.a. di prima immatricolazione 2025-2026)	2° anno (a.a. di prima imm. 2024- 2025)	3° anno (a.a. di prima imm. 2023-2024)	4° anno (a.a. di prima imm. 2022- 2023)	5° anno (a.a. di prima imm. 2021- 2022)	6° anno (a.a. di prima imm. 2020- 2021)
Corsi di laurea (L)	n. 30 CFU registrati entro il 10 agosto 2026 (l'accesso ai benefici è valutato ex-post);	n. 35 CFU registrati entro il 20 novembre 2025	n. 84 CFU registrati entro il 10 agosto 2025	(primo anno fuori corso) n. 138 CFU registrati entro il 10 agosto 2025	-	-
Corsi di laurea magistrale (LM)	n. 36 CFU registrati entro il 10 agosto 2026 (l'accesso ai benefici è valutato ex-post);	n. 40 CFU registrati entro il 20 novembre 2025	(primo anno fuori corso) n. 84 CFU registrati entro il 10 agosto 2025	-	-	-
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria	n. 30 CFU registrati entro il 10 agosto 2026 (l'accesso ai benefici è valutato ex-post;)	n. 35 CFU registrati entro il 20 novembre 2025	n. 84 CFU registrati entro il 10 agosto 2025	n. 138 CFU registrati entro il 10 agosto 2025	n. 192 CFU registrati entro il 10 agosto 2025	(primo anno fuori corso) n. 248 CFU registrati entro il 10 agosto 2025

	ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA – AFAM						
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno			
	(a.a. di prima	(a.a. di prima	(a.a. di prima	(a.a. di prima			
	immatricolazione	immatricolazione	immatricolazione	immatricolazione			
	2025-2026)	2024-2025)	2023-2024)	2022-2023)			
Triennio superiore di primo livello	n. 30 CFA registrati entro il 10 agosto 2026 (l'accesso ai benefici è valutato ex-post);	n. 35 CFA registrati entro il 20 novembre 2025	n. 84 CFA registrati entro il 10 agosto 2025	(primo anno fuori corso) n. 138 CFA registrati entro il 10 agosto 2025			
Biennio superiore di secondo livello	n. 36 CFA registrati entro il 10 agosto 2026 (l'accesso ai benefici è valutato ex-post);	n. 40 CFA registrati entro il 20 novembre 2025	(primo anno fuori corso) n. 84 CFA registrati entro il 10 agosto 2025	-			

In deroga, sono altresì ammissibili i crediti di cui ai seguenti casi, anche se aventi data di registrazione successiva a quella pertinente di cui alle soprariportate tabelle:

- > per le prove sostenute all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale;
- > per le attività di tirocinio/stage effettuati in Italia, se aventi data di registrazione entro la sessione straordinaria di novembre 2025.

Ai fini del raggiungimento del merito valgono tutti i crediti (esami, attività, tirocini, laboratori, mobilità internazionale e simili), inclusi quelli riconosciuti da percorsi accademici e non accademici. Non concorrono al raggiungimento del merito i crediti relativi ai percorsi formativi di abilitazione all'insegnamento, qualora non costituiscano già parte integrante del piano di studi.

ART. 4.2 (DEFINIZIONE "DATA DI REGISTRAZIONE DEI CREDITI")

I CFU/CFA di cui all'ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO) relativi a un esame o altra attività⁷ si intendono "registrati" nella data riportata sul libretto o in carriera. Non rileva la data in cui è stato effettivamente sostenuto l'esame o l'attività che attribuisce i crediti.

ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE)

Per la determinazione dell'anno accademico di prima immatricolazione di cui all'ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO), nei casi particolari di carriera non regolare, si applicano le seguenti disposizioni.

> Rinuncia agli studi senza crediti formativi riconosciuti.

In caso di reiscrizione all'Università a seguito di una rinuncia agli studi senza riconoscimento di eventuali crediti maturati nella carriera universitaria precedente, verrà considerato quale anno di

⁷ Attività, tirocini, laboratori, stage, mobilità internazionale e simili che attribuiscono CFU.

prima immatricolazione, quello dell'immatricolazione effettuata dopo la rinuncia agli studi. La presente deroga non si applica qualora lo studente si reiscriva, senza soluzione di continuità, al medesimo corso di studi.

> Passaggio di corso senza crediti formativi riconosciuti.

In caso di passaggio da un qualsiasi anno di corso ad un primo anno di altro corso, senza riconoscimento di crediti formativi, verrà considerata quale prima immatricolazione l'iscrizione al primo anno effettuata conseguentemente al passaggio di corso.

> Rinuncia agli studi, passaggio di corso o decadimento di carriera con crediti formativi riconosciuti.

In caso di reiscrizione all'Università a seguito di una rinuncia agli studi, di un passaggio di corso oppure in caso di carriera decaduta **con crediti formativi riconosciuti**, l'anno di prima immatricolazione, verrà determinato con riferimento all'anno di corso a cui lo studente risulta iscritto e precisamente:

- > se lo studente è iscritto al primo anno di corso, esso coinciderà con il nuovo anno di immatricolazione;
- > se lo studente è iscritto ad anni successivi, l'anno ipotetico di prima immatricolazione sarà determinato secondo il criterio di seguito esemplificato:
 - o reiscrizione 2025/2026 anno di corso secondo → Prima immatricolazione 2024/2025;
 - o reiscrizione 2025/2026 anno di corso terzo → Prima immatricolazione 2023/2024.

La presente deroga non si applica qualora lo studente si reiscriva, senza soluzione di continuità, al medesimo corso di studi.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del merito.

> Prima immatricolazione ad anni successivi al primo.

Per gli studenti immatricolati per la prima volta ad anni successivi al primo, nei casi diversi da quelli contemplati ai punti precedenti (rinuncia agli studi e passaggio di corso), l'anno ipotetico di prima immatricolazione verrà determinato secondo il criterio di seguito esemplificato:

- 2025/2026 immatricolato direttamente al secondo anno di corso → Prima immatricolazione 2024/2025.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del merito.

> Interruzione motivata degli studi.

Non contano nel computo del numero di anni quelli per i quali le Università abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione motivata degli studi (servizio militare di leva volontario o servizio civile, maternità o grave infermità documentata e simili) e per i quali gli studenti non possano effettuare alcun atto di carriera.

ART. 4.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS)

Per il conseguimento del requisito di merito di cui all'ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO), gli studenti possono utilizzare, nel corso della propria carriera universitaria⁸, fino ad un massimo di n. 6 crediti formativi (CFU/CFA) bonus complessivi, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti e registrati.

Esempio: uno studente iscritto al 2° anno di un corso di Laurea (L) presso UniVdA, che possiede 33 CFU conseguiti e registrati, può utilizzare 2 dei 6 CFU bonus di cui dispone ai fini del raggiungimento del requisito minino di 35 CFU. Allo studente residueranno ancora 4 CFU che potrà utilizzare nel corso della sua rimanente carriera universitaria.

ART. 5 (REQUISITO DI MERITO PARZIALE)

Il requisito di merito parziale, necessario al fine dell'idoneità a ricevere gli acconti di cui all'ART. 6.3 (ACCONTO ASSEGNO DI STUDIO) e di cui all'ART. 7.5 (ACCONTO CONTRIBUTO ALLOGGIO), è soddisfatto dallo studente iscritto al primo anno del proprio corso se, entro la data del 28 febbraio 2026, possiede almeno 6 crediti registrati (CFU/CFA).

Ai fini del soddisfacimento del requisito di merito parziale, non è ammesso l'utilizzo dei crediti formativi bonus di cui all'ART. 4.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS).

Il suddetto requisito è verificato d'ufficio.

⁸ Con carriera universitaria si intende: Laurea (L) e Laurea magistrale (LM) congiunte oppure Laurea magistrale a ciclo unico.

ART. 6 (ASSEGNO DI STUDIO)

ART. 6.1 (IMPORTI ASSEGNO DI STUDIO)

Lo studente che soddisfa le condizioni di cui all'ART. 1.1 (ASSEGNO DI STUDIO) concorre all'attribuzione di un assegno di studio determinato sulla base dell'ISEE-Universitario, nelle misure indicate nella seguente tabella:

Fascia economica	ISEE-Universitario	А	В
1^	da € 0,00 a € 13.974,30	€ 3.428,00	€ 4.903,00
2^	da € 13.974,31 a € 18.632,40	€ 3.000,00	€ 4.283,00
3^	da € 18.632,41 a € 25.101,02	€ 2.562,00	€ 3.710,00
4^	da € 25.101,03 a € 27.948,60	€ 2.217,00	€ 3.021,00

Gli importi di cui alla **colonna A** sono liquidati allo studente che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- > essere residente, alla data di presentazione della domanda, a una distanza inferiore a 24 km dalla sede universitaria frequentata;
- > essere beneficiario del contributo alloggio di cui all'ART. 7 (CONTRIBUTO ALLOGGIO).

Gli importi di cui alla **colonna B** sono liquidati allo studente che ha la residenza, alla data di presentazione della domanda, a una distanza pari o superiore a 24 km dalla sede universitaria frequentata e che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- non aver richiesto il contributo alloggio in sede di presentazione della domanda di cui all'ART.13.1 (DOMANDA);
- non risultare idoneo al contributo alloggio;
- > essere idoneo al contributo alloggio, ma non beneficiarne per esaurimento dei fondi disponibili;

Gli importi di cui alla **colonna B** sono inoltre attribuiti:

- allo studente che risiede, alla data di presentazione della domanda, a una distanza inferiore a 24 Km dalla sede universitaria frequentata e che partecipa a programmi di mobilità internazionale, il cui periodo è riconosciuto in termini di crediti dagli Atenei valdostani, di durata non inferiore ai 2 mesi;
- ➤ allo studente straniero, avente la cittadinanza di un paese non appartenente all'Unione Europea, il cui nucleo familiare non risiede in Italia, e che non beneficia del contributo alloggio in quanto iscritto al primo anno fuori corso.

Per ottenere l'assegno di studio, pena l'esclusione dall'attribuzione del beneficio, lo studente deve farne esplicita richiesta in sede di presentazione della domanda.

Gli importi degli assegni di studio sono determinati tenendo conto di una copertura forfettaria della spesa dei pasti pari a € 150,00.9

Le borse di studio universitarie sono redditi esenti ai fini dell'imposta sui redditi (IRPEF)¹⁰, ma rilevano ai fini del calcolo dell'ISEE.

La Certificazione Unica (CU) relativa all'importo erogato verrà trasmessa al domicilio dello studente entro aprile 2027. Qualora entro tale termine la CU non sia stata ancora ricevuta, l'interessato può chiederne una copia a <u>u-redditiassimilati@regione.vda.it</u>.

ART. 6.2 (STUDENTE INDIPENDENTE)

Lo studente indipendente (ovverosia colui che risulta unico componente del nucleo familiare ai fini dell'attestazione ISEE), che risulta idoneo ai sensi dell'ART. 1.1 (ASSEGNO DI STUDIO) ha diritto, qualora non sia iscritto fuori corso, a beneficiare anche del contributo alloggio di cui all'ART. 7 (CONTRIBUTO ALLOGGIO), anche se non ne soddisfa i requisiti. Pertanto, lo stesso studente riceverà, in base alla fascia di appartenenza relativa all'indicatore ISEE-Universitario, sia l'assegno di studio relativo alla colonna A della tabella di cui al presente articolo, sia l'importo del contributo alloggio.

La condizione di studente indipendente è verificata d'ufficio in base all'attestazione ISEE rilevata dalla banca dati INPS.

ART. 6.3 (ACCONTO ASSEGNO DI STUDIO)

Lo studente iscritto al primo anno del proprio corso è idoneo a ricevere un acconto pari al 25% dell'assegno di studio di cui all'ART. 6 (ASSEGNO DI STUDIO) se in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- requisiti di cui all'ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE);
- requisiti di cui all'ART. 3 (REQUISITI ECONOMICI);
- requisito di cui all'ART. 5 (REQUISITO DI MERITO PARZIALE).

Coloro che ricevono l'acconto di cui al presente paragrafo, anche se non soddisferanno il requisito di cui all'ART. 4 (REQUISITO DI MERITO), non sono tenuti a restituirlo.

⁹ Articolo 13bis, comma 4bis, della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30.

¹⁰ Legge 13 agosto 1984 n. 476 e Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

ART. 7 (CONTRIBUTO ALLOGGIO)

ART. 7.1 (IMPORTI CONTRIBUTO ALLOGGIO)

Lo studente che soddisfa le condizioni di cui all'ART. 1.2 (CONTRIBUTO ALLOGGIO), e in particolare i requisiti di cui all'ART. 7.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO), concorre all'attribuzione di un contributo alloggio determinato sulla base dell'ISEE-Universitario, nelle misure indicate nella seguente tabella:

Fascia economica	ISEE-Universitario	Importi
1^	da € 0,00 a € 13.974,30	€ 4.856,00
2^	da € 13.974,31 a € 18.632,40	€ 4.223,00
3^	da € 18.632,41 a € 25.101,02	€ 3.503,00
4^	da € 25.101,03 a € 27.948,60	€ 3.102,00

Per ottenere il contributo alloggio, pena l'esclusione dall'attribuzione del beneficio, lo studente deve farne esplicita richiesta in sede di presentazione della domanda di cui all'ART.13.1 (DOMANDA).

Le borse di studio universitarie sono redditi esenti ai fini dell'imposta sui redditi (IRPEF)¹¹, ma rilevano ai fini del calcolo dell'ISEE.

La Certificazione Unica (CU) relativa all'importo erogato verrà trasmessa al domicilio dello studente entro aprile 2027. Qualora entro tale termine la CU non sia stata ancora ricevuta, l'interessato può chiederne una copia a <u>u-redditiassimilati@regione.vda.it</u>.

ART. 7.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO)

I requisiti specifici per il contributo alloggio si intendono soddisfatti se lo studente soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- > avere la residenza anagrafica, all'atto di presentazione della domanda, a una distanza dalla sede universitaria frequentata pari o superiore a 24 km;
- aver preso alloggio a titolo oneroso in immobili distanti non oltre 15 km dalla sede universitaria frequentata per un periodo non inferiore a 9 mesi, compreso tra il 1° settembre 2025 e il 31 ottobre 2026;
- > non essere iscritto fuori corso.

¹¹ Legge 13 agosto 1984 n. 476 e Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

Ai fini del raggiungimento dei 9 mesi cumulano i soggiorni in Italia e all'estero, purché a titolo oneroso, e solo se correlati alla frequenza del percorso universitario oggetto della domanda.

Il periodo minimo di 9 mesi è ridotto a 8 mesi qualora lo studente abbia trascorso l'intero anno accademico 2025/2026 in mobilità internazionale e abbia maturato tutti i relativi crediti previsti dal piano di studi entro tale periodo.

Lo studente avente la cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione Europea, il cui nucleo familiare non risiede in Italia, soddisfa i requisiti specifici per il contributo alloggio anche in assenza delle soprariportate condizioni.

ART. 7.3 (DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEL TITOLO ONEROSO E DELLA DURATA DEI SERVIZI DI ALLOGGIO IN ITALIA)

Con "alloggio a titolo oneroso", di cui all'ART. 7.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO), per quanto riguarda i soggiorni in **Italia**, si intende un servizio di alloggio per il quale esiste almeno uno dei seguenti documenti giustificativi:

- contratto di locazione regolarmente registrato, intestato allo studente o a una persona presente nello stato di famiglia dello studente o del nucleo familiare dell'attestazione ISEE, e riferito all'alloggio non di proprietà di un componente del nucleo familiare, utilizzato nei pressi della sede del corso universitario così come sopra specificato (il contratto può essere intestato a più conduttori);
- > certificato fiscalmente valido, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private, anche alberghiere, attestante l'importo complessivo da versare per il posto utilizzato.

Lo studente, pena l'esclusione dall'attribuzione del beneficio, in sede di presentazione della domanda di cui all'ART.13.1 (DOMANDA), deve fornire i riferimenti dei suddetti documenti giustificativi.

Qualora lo studente, alla data di presentazione della domanda, non sia in possesso del contratto di locazione rinnovato, in quanto non ancora scaduto, dovrà comunque indicare nella domanda i riferimenti del contratto in essere o provvisorio. Il medesimo studente è tenuto a trasmettere a borseunionline@regione.vda.it, non appena possibile, gli estremi del contratto di locazione (rinnovato o di nuova stipula), allegando altresì copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Qualora lo studente, alla data di presentazione della domanda, non sia ancora in possesso del contratto di locazione o del certificato, può richiedere il contributo alloggio a condizione di comunicare i riferimenti del contratto o trasmettere il certificato via mail all'indirizzo <u>borseunionline@regione.vda.it</u>, allegando il proprio documento di identità, entro il 27 febbraio 2026.

ART. 7.4 (DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEL TITOLO ONEROSO E DELLA DURATA DEI SERVIZI DI ALLOGGIO ALL'ESTERO)

Con "alloggio a titolo oneroso", di cui all'ART. 7.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO), per quanto riguarda i soggiorni all'**estero**, si intende un servizio di alloggio fruito per la frequenza a programmi di mobilità internazionale, tirocini o stage, per il quale è possibile produrre una delle seguenti tipologie di documenti giustificativi:

- copie dei bonifici completi di nominativo dello studente, località, periodo e importo;
- ricevute di pagamento rilasciate dal proprietario dell'unità abitativa;
- ricevute di pagamento rilasciate da strutture e residenze;
- dichiarazioni sottoscritte dal proprietario dell'unità abitativa, complete di nominativo dello studente, ubicazione dell'alloggio, periodo del soggiorno e ammontare del canone mensile effettivamente pagato, nonché della copia di un suo documento di riconoscimento.

Lo studente deve inviare una mail a <u>borseunionline@regione.vda.it</u> entro 30 giorni dal termine della frequenza del programma di mobilità, del tirocinio o dello stage, alla quale allega:

- i suddetti documenti giustificativi, dai quali deve essere possibile desumere la durata di fruizione del servizio e l'onere;
- la scansione del proprio documento di identità.

I suddetti documenti giustificativi, se redatti in lingua diversa dall'italiano o dal francese, devono essere presentati tradotti in italiano e autenticati.

ART. 7.5 (ACCONTO CONTRIBUTO ALLOGGIO)

Lo studente iscritto al primo anno del proprio corso è idoneo a ricevere un acconto pari al 25% del contributo alloggio di cui al presente articolo, se in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- requisiti di cui all'ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE);
- requisiti di cui all'ART. 3 (REQUISITI ECONOMICI);
- requisito di cui all'ART. 5 (REQUISITO DI MERITO PARZIALE);
- requisiti di cui all'ART. 7.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO), ma solo se posseduti e verificabili alla data del 27 febbraio 2026.

Coloro che ricevono l'acconto di cui al presente paragrafo, anche se non soddisferanno il requisito di cui all'ART. 4 (REQUISITO DI MERITO), non sono tenuti a restituirlo.

ART. 8 (MOBILITÀ INTERNAZIONALE)

ART. 8.1 (INTEGRAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE)

Lo studente beneficiario dell'assegno di studio di cui all'ART. 6 (ASSEGNO DI STUDIO) che nell'anno accademico 2025/2026 si sposta dalla propria sede universitaria per partecipare a programmi di mobilità internazionale/tirocinio/stage all'estero previsti dalla propria università, ha diritto, una sola volta per ciascun corso di studi, a un'integrazione dell'assegno di studio di € 20,00 per ogni giorno di mobilità, fino a un massimo di 300 giorni.

L'integrazione è concessa allo studente idoneo all'assegno di studio, a condizione che il periodo all'estero soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- ➤ abbia inizio nell'anno accademico 2025/2026 e si concluda entro l'anno accademico 2026/2027;
- > abbia una durata minima di 7 giorni;
- > abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva;
- > sia svolto in presenza e non in modalità virtuale.

Lo studente che vuole beneficiare dell'integrazione di cui al presente paragrafo deve farne esplicita richiesta in sede di presentazione della domanda di cui all'ART.13.1 (DOMANDA), pena l'esclusione dall'attribuzione del beneficio stesso.

Dall'importo dell'integrazione è dedotto l'ammontare della provvidenza concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale, anche non comunitario.

La liquidazione dell'integrazione potrà avvenire anche in tempi successivi alla liquidazione dell'assegno di studio.

Ai fini della concessione dell'integrazione, *l'Ufficio Borse di studio* accerterà d'ufficio al termine del programma di mobilità, presso gli Atenei presenti in Valle:

- ➤ l'effettivo periodo del programma svolto all'estero;
- > l'avvenuto riconoscimento del periodo in termini di crediti da parte degli Atenei;
- > l'eventuale concessione di provvidenze a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale, anche non comunitario.

ART. 8.2 (RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO)

Allo studente idoneo all'attribuzione dell'integrazione di cui all'ART. 8.1 (INTEGRAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE) è concesso un rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per partecipare ai programmi di mobilità internazionale/tirocinio/stage all'estero.

Il suddetto rimborso è concesso per massimo due viaggi di andata e due viaggi di ritorno, fino all'importo complessivo massimo di € 500,00.

Per ottenere il rimborso, lo studente, al termine del periodo di mobilità, deve inoltrare una mail a borseunionline@regione.vda.it, alla quale allega:

- ➤ i documenti giustificativi¹² della spesa dei viaggi;
- > la scansione del proprio documento di identità.

Dall'importo del rimborso sono dedotti eventuali analoghi rimborsi assegnati da parte di altri enti pubblici.

-

¹² Ricevute di bonifico da un conto corrente intestato allo studente o documenti di viaggio nominativi nei quali è riportato l'importo della spesa.

ART. 9 (PREMIO DI LAUREA)

Allo studente beneficiario dell'assegno di studio di cui all'ART. 6 (ASSEGNO DI STUDIO) che consegue il titolo finale entro la durata normale del proprio corso di studi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con una votazione di almeno 100/110, verrà corrisposto un premio di laurea di € 500,00. Il medesimo studente deve avere carriera regolare, fatti salvi i casi di rinuncia agli studi o passaggio di corso - ma solo se non hanno comportato il riconoscimento di crediti formativi - o l'interruzione motivata degli studi.

La posizione dello studente sarà accertata d'ufficio.

La liquidazione dell'integrazione avverrà in data successiva al 31 dicembre 2026.

ART. 10 (BORSA DI STUDIO STRAORDINARIA)

ART. 10.1 (BORSA DI STUDIO STRAORDINARIA)

Potrà essere concesso, per un solo anno nella carriera universitaria, una borsa di studio straordinaria allo studente che ricade in tutte le seguenti condizioni:

- soddisfa i requisiti di cui all'ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE);
- soddisfa i requisiti di cui all'ART. 3 (REQUISITI ECONOMICI);
- non soddisfa il requisito di cui all'ART. 4 (REQUISITO DI MERITO) a causa di gravi motivi di salute o per altre gravi cause eccezionali, debitamente documentate, previa valutazione dell'*Ufficio borse di studio.*

L'importo della borsa di studio straordinaria corrisponde all'importo dell'assegno di studio e/o del contributo alloggio che lo studente percepirebbe qualora fosse in possesso dei pertinenti requisiti di cui al presente bando.

ART. 10.2 (STUDENTE ISCRITTO AL PRIMO ANNO)

Lo studente iscritto al primo anno del proprio corso, a condizione che abbia presentato la domanda di cui all'ART.13.1 (DOMANDA), ai fini dell'ottenimento della borsa di studio straordinaria deve inoltrare una mail a borseunionline@regione.vda.it entro il 31 agosto 2026, nella quale richiede di ricevere l'assegno di studio straordinario e alla quale allega:

- la documentazione dell'autorità istituzionalmente competente in relazione alla tipologia dell'impedimento, utile per la sua valutazione;
- la scansione del proprio documento di identità.

ART. 10.3 (STUDENTI ISCRITTI A UN ANNO SUCCESSIVO AL PRIMO)

Lo studente iscritto a un anno successivo al primo del proprio corso, per ottenere la borsa di studio straordinaria, pena l'esclusione dalla possibilità di ottenere il beneficio, deve:

- presentare la domanda di cui all'ART.13.1 (DOMANDA), dichiarando, nella Sezione "note e dichiarazioni", di non essere in possesso del requisito di merito e di voler richiedere la borsa di studio straordinaria;
- inoltrare a borseunionline@regione.vda.it i seguenti allegati:
 - o la documentazione dell'autorità istituzionalmente competente in relazione alla tipologia dell'impedimento, utile per la sua valutazione;
 - o la scansione del proprio documento di identità.

ART. 10.4 (EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO STRAORDINARIA)

La borsa di studio straordinaria sarà erogata, nei limiti delle risorse disponibili, successivamente all'erogazione degli assegni di studio e dei contributi alloggio di cui all'ART. 14 (FORMAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE GRADUATORIE).

ART. 11 (STUDENTI CON DISABILITÀ)

ART. 11.1 (DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli studenti con invalidità pari o superiore al 66% e agli studenti con riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

ART. 11.2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

La disposizione di cui alla lettera a) di cui all'ART. 2.3 (CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE) è sostituita dalla seguente:

a) sono iscritti oltre il secondo anno fuori corso per i corsi di durata biennale e triennale e oltre il terzo anno fuori corso per i corsi di durata quinquennale.

La disposizione di cui alla lettera c) di cui all'art. ART. 2.3 (CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE) è sostituita dalla seguente:

b) hanno superato per più di due anni la durata normale del corso biennale o triennale, o di tre anni la durata normale del corso quinquennale, tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione, indipendentemente dall'anno di corso frequentato e fatte salve le eccezioni descritte nei successivi casi particolari di cui all'ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE).

ART. 11.3 (REQUISITO DI MERITO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

Ai fini del possesso del requisito di merito non si applicano le tabelle di cui all'ART. 4 (REQUISITO DI MERITO), bensì le seguenti:

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA								
Studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello:	1° anno (a.a. di prima immatricolaz ione 2025 - 2026) n.18 CFU registrati entro il 10 agosto 2026 (l'accesso ai benefici è valutato ex- post);	2° anno (a.a. di prima immatricol azione 2024- 2025) n. 21 CFU registrati entro il 20 novembre 2025	3° anno (a.a. di prima immatricol azione 2023- 2024) n. 48 CFU registrati entro il 10 agosto 2025	4° anno (a.a. di prima immatricol azione 2022- 2023) n. 81 CFU registrati entro il 10 agosto 2025	5° anno (a.a. di prima immatricol azione 2021- 2022) n. 114 CFU registrati entro il 10 agosto 2025	6° anno (a.a. di prima immatricol azione 2020- 2021)	7° anno (a.a. di prima immatricol azione 2019- 2020)	8° anno (a.a. di prima immatricol azione 2018- 2019)
Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale:	n.18 CFU registrati entro il 10 agosto 2026 (l'accesso ai benefici è valutato ex- post);	n. 21 CFU registrati entro il 20 novembre 2025	n. 48 CFU registrati entro il 10 agosto 2025	n. 81 CFU registrati entro il 10 agosto 2025	-	-	-	-
Studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria:	n.18 CFU registrati entro il 10 agosto 2026 (l'accesso ai benefici è valutato ex- post);	n. 21 CFU registrati entro il 20 novembre 2025	n. 48 CFU registrati entro il 10 agosto 2025	n. 81 CFU registrati entro il 10 agosto 2025	n. 114 CFU registrati entro il 10 agosto 2025	n. 147 CFU registrati entro il 10 agosto 2025	n. 180 CFU registrati entro il 10 agosto 2025	n. 213 CFU registrati entro il 10 agosto 2025

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA – AFAM						
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	
	(a.a. di prima	(a.a. di prima	(a.a. di prima	(a.a. di prima	(a.a. di prima	
	immatricolazione	immatricolazione	immatricolazione	immatricolazione	immatricolazione	
	2025-2026)	2024-2025)	2023-2024)	2022-2023)	2021-2022)	
Studenti iscritti al triennio superiore di primo livello:	n.18 CFA registrati e conseguiti entro il 10 agosto 2026 (l'accesso ai benefici è valutato ex-post);	n. 21 CFA registrati entro il 20 novembre 2025	n. 48 CFA registrati entro il 10 agosto 2025	n. 81 CFA registrati entro il 10 agosto 2025	n. 114 CFA registrati entro il 10 agosto 2025	
Studenti iscritti al biennio superiore di secondo livello:	n. 18 CFA registrati entro il 10 agosto 2026 (l'accesso ai benefici è valutato ex-post);	n. 21 CFA registrati entro il 20 novembre 2025	n. 48 CFA registrati entro il 10 agosto 2025	n. 81 CFA registrati entro il 10 agosto 2025	-	

ART. 11.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

Il numero massimo complessivo di crediti formativi (CFU/CFA) bonus di cui all'ART. 4.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS) non è 6, bensì 4.

ART. 11.5 (REQUISITO DI MERITO PARZIALE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

Ai fini del possesso del requisito di merito parziale di cui all'ART. 5 (REQUISITO DI MERITO PARZIALE) i CFU/CFA registrati da possedere non sono 6, bensì 4.

ART. 11.6 (REQUISITI ECONOMICI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

Gli importi ISEE-Universitario e ISPE di cui all'ART. 3 (REQUISITI ECONOMICI) nonché le fasce economiche di cui all'ART. 6.1 (IMPORTI ASSEGNO DI STUDIO) e all'ART. 7.1 (IMPORTI CONTRIBUTO ALLOGGIO) sono aumentati del 30%.

ART. 11.7 (ASSEGNI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

L'assegno di studio spettante di cui all'ART. 6.1 (IMPORTI ASSEGNO DI STUDIO) è maggiorato del 100%.

ART. 11.8 (CONTRIBUTO ALLOGGIO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

Il contributo alloggio spettante di cui all'ART. 7.1 (IMPORTI CONTRIBUTO ALLOGGIO) è maggiorato del 50%.

Il requisito "non essere iscritto fuori corso" di cui all'ART. 7.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO) non si applica.

ART. 12 (DOPPIA ISCRIZIONE)

ART. 12.1 (CORSO PRINCIPALE E CORSO SECONDARIO)

La normativa vigente, con specifiche limitazioni, prevede la possibilità dell'iscrizione contemporanea a due corsi universitari.

Nel caso in cui lo studente si sia iscritto per la prima volta ai suddetti corsi in anni accademici diversi, si intende:

- a) il corso principale: il corso a cui lo studente si è iscritto in un anno accademico antecedente quello di iscrizione del corso secondario;
- b) il corso secondario: il corso a cui lo studente si è iscritto in un anno accademico successivo a quello di iscrizione del corso principale.

Invece, se lo studente si è iscritto nello stesso anno accademico a entrambi i corsi, in occasione del primo bando di concorso per borse universitarie a cui partecipa, lo studente stesso presenta la domanda di cui all'ART.13.1 (DOMANDA) con riferimento al corso che vuole che sia ritenuto principale, il quale rimarrà tale fino a quando vi sarà iscritto.

Lo studente può presentare la domanda di partecipazione al presente bando unicamente per il corso principale e solo se tale corso rientra tra quelli di cui all'ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE).

ART. 12.2 (INCREMENTO DELL'ASSEGNO DI STUDIO E DEL CONTRIBUTO ALLOGGIO)¹³

Lo studente che soddisfa il requisito di merito anche per il corso secondario di cui all'ART. 12.1 (CORSO PRINCIPALE E CORSO SECONDARIO), riceve l'assegno di studio di cui all'ART. 6.1 (IMPORTI ASSEGNO DI STUDIO) e il contributo alloggio di cui all'ART. 7.1 (IMPORTI CONTRIBUTO ALLOGGIO), ove spettanti, con un incremento del 20%.

Il requisito di merito del corso secondario, da soddisfare ai fini del riconoscimento dell'incremento del 20%, differisce in base al corso frequentato:

- corsi di cui all'ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE): il requisito di merito è quello che verrebbe applicato ai sensi del presente bando se tale corso fosse quello principale;
- > corsi di Università ubicate fuori dalla Valle d'Aosta: il requisito di merito è quello fissato dall'art. 5 del D.M. 1320/2021.

Lo studente che si trova nelle condizioni di cui al presente punto è tenuto a dichiarare, nella Sezione "note e dichiarazioni" della domanda, i dati relativi alla seconda iscrizione (Università - corso di studi – anno di corso frequentato).

L'autocertificazione esami relativa al corso secondario deve essere trasmessa via mail a borseunionline@regione.vda.it:

- > entro la scadenza del presente bando e aggiornata alla data del 10 agosto 2025, per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo;
- > entro l'11 settembre 2026 e aggiornata alla data del 10 agosto 2026, per gli studenti iscritti al primo anno di corso.

¹³ Ai sensi dell'art.6 del D.M. 1320/2021.

ART. 13 (TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

ART.13.1 (DOMANDA)

Per partecipare al concorso di cui al presente bando, lo studente deve presentare domanda tramite l'apposito servizio on-line, raggiungibile:

- ➤ al seguente <u>link¹⁴</u>;
- > sul sito della Regione Autonoma Valle d'Aosta (www.regione.vda.it) tramite il seguente percorso: Homepage -Canali tematici - Istruzione - Borse di studio e altre agevolazioni e per studenti – Università - Università situate in Valle d'Aosta.

L'accesso al servizio avviene tramite un'identità digitale (SPID, CIE, TS-CNS).

La domanda è da presentare entro le ore 12:00 di venerdì 19 dicembre 2025, pena l'esclusione.

ART. 13.2 (PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER STUDENTI STRANIERI NON RESIDENTI IN ITALIA)

Lo studente straniero non residente in Italia impossibilitato a ottenere un'identità digitale (SPID, CIE, TS-CNS) deve richiedere le credenziali di accesso al servizio on-line di presentazione della domanda all'*Ufficio Borse di studio*, via mail, scrivendo a <u>borseunionline@regione.vda.it</u>.

Nella stessa mail lo studente dovrà allegare un proprio documento di riconoscimento e indicare un proprio recapito telefonico.

ART. 13.3 (COORDINATE BANCARIE)

Il conto corrente bancario o postale di cui lo studente fornisce le coordinate (IBAN) nella domanda deve essere intestato o cointestato allo studente stesso. Sono ammesse le carte prepagate dotate di IBAN se dotate di un plafond residuo sufficiente ad accogliere i benefici.

Non sono ammessi i libretti postali, anche se provvisti di IBAN.

ART. 13.4 (VARIAZIONI ELEMENTI DICHIARATI NELLA DOMANDA)

Lo studente deve comunicare tempestivamente via mail a <u>borseunionline@regione.vda.it</u> ogni variazione relativa a: indirizzo, modalità di pagamento, rinuncia agli studi, mancata iscrizione e ottenimento di benefici erogati da altri Enti. Alla suddetta mail lo studente deve allegare la scansione del proprio documento di identità.

¹⁴ https://gestionewww.regione.vda.it/istruzione/dirittostudio/borse_universita_valdostane/default_i.aspx

ART. 13.5 (RITIRO DELLA DOMANDA)

Lo studente ha la facoltà di ritirare una domanda già inoltrata tramite un'apposita funzione del servizio. Se il ritiro avviene entro il termine di presentazione di cui all'ART.13.1 (DOMANDA), lo studente può presentare una nuova domanda, sempre entro il medesimo termine.

Il ritiro della domanda è irricevibile qualora sia già stato adottato un provvedimento dirigenziale di ammissione o esclusione relativo alla medesima domanda.

Il ritiro della domanda comporta la rinuncia alla partecipazione al concorso.

ART. 13.6 (RICONDUZIONE DELLA DOMANDA)

L'Ufficio borse di studio si riserva la possibilità di ricondurre la domanda presentata per il presente bando al "Bando di concorso per l'attribuzione di assegni di studio e contributi alloggio a favore di studenti iscritti a corsi universitari presso Atenei valdostani o al corso di infermieristica dell'Università di Torino tenuto nella sede di Aosta (2° bando). Anno accademico 2025/2026", qualora lo studente non sia in possesso dei requisiti del presente bando, ma soddisfi i requisiti richiesti dal suddetto 2° bando.

ART. 13.7 (ACCERTAMENTI E SANZIONI)

Sono esclusi dai benefici gli studenti che hanno presentato una domanda nella quale, a seguito di accertamenti d'ufficio, siano contenute dichiarazioni sostitutive:

- > per le quali emerga la non veridicità, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L.R. 19/2007;
- in cui siano presenti irregolarità od omissioni non costituenti falsità, se non sono prontamente regolarizzate o completate dal dichiarante in seguito all'avviso dell'Ufficio competente, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della L.R. 19/2007.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della L.R. 19/2007, procede a idonei controlli a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dal presente bando, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dell'assegno di studio, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. Lo studente deve restituire la somma erogata ed è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa, di cui all'art. 10 del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi.

Opportuni controlli potranno essere effettuati anche dalla Guardia di Finanza in base al protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta – Struttura operativa Politiche educative – Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Assessorato Beni e attività culturali, sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali e la Guardia di Finanza (prot. 22850 del 19 novembre 2024).

ART. 14 (FORMAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE GRADUATORIE)

ART. 14.1 (FORMAZIONE ELENCHI)

Gli studenti iscritti al primo anno a corsi di Laurea (L), corsi di Laurea magistrale a ciclo unico, corsi del triennio superiore di primo livello AFAM, Laurea magistrale (LM) e Biennio superiore di secondo livello AFAM in possesso dei requisiti di cui all'ART. 6.3 (ACCONTO ASSEGNO DI STUDIO) e all'ART. 7.5 (ACCONTO CONTRIBUTO ALLOGGIO) sono inseriti in appositi elenchi.

Gli elenchi sono ordinati in modo crescente sulla base dell'Indicatore ISEE-Universitario. A parità di condizione economica la posizione è determinata:

- in base alla votazione conseguita all'esame di stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore per gli studenti iscritti al primo anno a corsi di Laurea (L), Laurea magistrale a ciclo unico, del triennio superiore di primo livello AFAM;
- in base alla votazione del diploma di laurea ovvero del diploma di primo livello per gli studenti iscritti a corsi della Laurea magistrale (LM) e del Biennio superiore di secondo livello AFAM.

ART. 14.2 (FORMAZIONE GRADUATORIE)

Gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'ART. 1.1 (ASSEGNO DI STUDIO) e all'ART. 1.2 (CONTRIBUTO ALLOGGIO) sono inseriti in apposite graduatorie, distinte ulteriormente tra le seguenti categorie di studenti:

- iscritti al primo anno a corsi di Laurea (L), corsi di Laurea magistrale a ciclo unico o a corsi del Triennio superiore di primo livello AFAM;
- iscritti ad anni successivi al primo a corsi di Laurea (L), corsi di Laurea magistrale a ciclo unico o a corsi del Triennio superiore di primo livello AFAM;
- iscritti al primo anno a corsi di Laurea magistrale (LM) o a corsi del Biennio superiore di secondo livello AFAM;
- iscritti ad anni successivi al primo a corsi di Laurea magistrale (LM) o a corsi del Biennio superiore di secondo livello AFAM.

Le graduatorie sono ordinate in modo crescente sulla base dell'indicatore ISEE-Universitario.

Nei casi di parità di ISEE-Universitario si applicano le seguenti disposizioni:

- per le graduatorie degli iscritti al primo anno a corsi di Laurea (L), corsi di Laurea magistrale a ciclo unico o a corsi del Triennio superiore di primo livello AFAM, la posizione è determinata in base alla votazione conseguita all'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore.
- per le graduatorie degli iscritti al primo anno a corsi di Laurea magistrale (LM) o a corsi del Biennio superiore di secondo livello AFAM, la posizione è determinata in base alla votazione del diploma di laurea ovvero del diploma accademico di primo livello.
- per le graduatorie degli assegni di studio degli iscritti ad anni successivi al primo, la posizione è determinata dal merito tenuto conto del numero di crediti conseguiti e delle relative votazioni.

Il punteggio attribuito al merito è determinato dalla seguente formula:

$$Punteggio\ di\ merito = \frac{A\ X\ 100}{B\ X\ 31}$$

A è uguale alla somma dei voti¹⁵ delle prove registrate, rivalutati sulla base della seguente tabella:

Crediti della prova	Voto rivalutato
fino a 2 crediti formativi	$\frac{1}{4}$ del voto
da 3 a 7 crediti formativi	½ del voto
da 8 a 12 crediti formativi	voto intero
oltre 12 crediti formativi	1 voto e ½

➤ B è uguale al numero di anni accademici precedenti a quello per cui si chiedono i benefici moltiplicato per 60; per gli studenti che chiedono i benefici per il primo anno della loro carriera universitaria, B è uguale a 60.

Solo per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, qualora le risorse disponibili non dovessero consentire l'attribuzione delle provvidenze a tutti gli studenti idonei all'assegno di studio, le graduatorie di cui sopra saranno ordinate secondo il merito, tenuto conto del numero di crediti conseguiti e delle relative votazioni.

Gli studenti di cui all'ART. 11 (STUDENTI CON DISABILITÀ) sono inseriti in graduatorie equivalenti a quelle sopra descritte, ma distinte.

Gli studenti di cui all'ART. 8 (MOBILITÀ INTERNAZIONALE) sono inseriti in un'unica graduatoria, ordinata sulla base dell'Indicatore ISEE-Universitario. A parità di ISEE-U precede lo studente avente il periodo di mobilità di maggior durata.

Gli studenti di cui all'ART. 9 (PREMIO DI LAUREA) sono inseriti in un'unica graduatoria ordinata sulla base dell'Indicatore ISEE-Universitario. A parità di ISEE-U precede lo studente con voto di laurea più alto.

ART. 14.3 (ESITO ISTRUTTORIA E COMUNICAZIONI)

Al termine delle rispettive istruttorie, gli elenchi dei beneficiari di acconti, le graduatorie degli studenti idonei all'attribuzione dei benefici e gli elenchi degli esclusi saranno approvati tramite uno o più provvedimenti dirigenziali. Nei suddetti provvedimenti gli studenti sono identificati dal "codice univoco studente", visionabile dallo studente medesimo all'interno del servizio on-line di cui all'ART.13.1 (DOMANDA).

Per ogni provvidenza, il beneficiario riceverà una comunicazione, mediante uno dei seguenti canali, contenente la sua condizione:

- tramite mail, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda;
- tramite sms, al numero di cellulare indicato nella domanda.

-

¹⁵ Il voto 30 e lode vale 31; alle prove senza voto è assegnato un voto pari alla media aritmetica dei voti delle altre prove.

La comunicazione conterrà l'importo della provvidenza e i riferimenti al provvedimento dirigenziale.

L'esclusione da una o più delle provvidenze di cui al presente bando di concorso verrà comunicata mediante lettera raccomandata o, ove applicabile, PEC.

I provvedimenti dirigenziali sono consultabili al seguente <u>indirizzo</u>¹⁶ per 15 giorni dalla data di pubblicazione¹⁷.

-

¹⁶ https://consultazionepd.regione.vda.it/amministrazione/atti/default_i.aspx

¹⁷ Al documento si accede inserendo negli appositi spazi di ricerca il numero e la data del provvedimento

ART. 15 (CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE)

ART. 15.1 (CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE)

All'assegnazione dell'assegno di studio, delle provvidenze a esso collegate, e del contributo alloggio si provvederà, **nei limiti delle risorse finanziarie disponibili**, con le modalità di cui al presente articolo.

ART. 15.2 (ISCRITTI AL PRIMO ANNO)

Agli studenti inseriti negli elenchi di cui all'ART. 14.1 (FORMAZIONE ELENCHI), entro il 30 aprile 2026 verranno assegnati, con provvedimento dirigenziale, i rispettivi acconti di cui all'ART. 6.3 (ACCONTO ASSEGNO DI STUDIO) e di cui all'ART. 7.5 (ACCONTO CONTRIBUTO ALLOGGIO).

Agli studenti inseriti nelle graduatorie di cui all'ART. 14.2 (FORMAZIONE GRADUATORIE) entro il 31 ottobre 2026, sempre con provvedimento dirigenziale, verrà assegnato:

- il saldo, pari al 75%, dell'assegno di studio e del contributo alloggio agli studenti già presenti negli elenchi di cui all'ART. 14.1 (FORMAZIONE ELENCHI);
- ➤ l'intero importo dell'assegno di studio e del contributo alloggio agli studenti che, non presenti nei sopra citati elenchi, hanno maturato il requisito di merito entro i termini previsti dall'ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO).

L'integrazione dell'assegno di studio per mobilità internazionale e il correlato contributo alloggio verranno assegnati con provvedimento dirigenziale entro il 31 ottobre 2026 agli studenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- > aver ottenuto il riconoscimento dei crediti maturati all'estero da parte dell'Ateneo di appartenenza;
- > aver presentato i giustificativi di spesa relativi alle spese di soggiorno sostenute all'estero all'*Ufficio Borse di studio* entro 30 giorni dal termine della frequenza del programma di mobilità, del tirocinio o dello stage.

ART. 15.3 (ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)

Agli studenti inclusi nelle graduatorie di cui all'ART. 14.2 (FORMAZIONE GRADUATORIE) verranno assegnati, entro il 30 aprile 2026 e previo provvedimento dirigenziale, l'assegno di studio e il contributo alloggio, in rispettive uniche soluzioni.

L'integrazione dell'assegno di studio per mobilità internazionale e il correlato contributo alloggio verranno assegnati con provvedimento dirigenziale entro il 31 ottobre 2026 agli studenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- > aver ottenuto il riconoscimento dei crediti maturati all'estero da parte dell'Ateneo di appartenenza;
- > aver presentato i giustificativi di spesa relativi alle spese di soggiorno sostenute all'estero all'*Ufficio Borse di studio* entro 30 giorni dal termine della frequenza del programma di mobilità, del tirocinio o dello stage.

Le posizioni in sospeso saranno oggetto di successivi provvedimenti dirigenziali.

ART. 15.4 (STUDENTE BENEFICIARIO DI ANALOGHE PROVVIDENZE)

Lo studente che risulti beneficiario di provvidenze analoghe a quelle di cui al presente bando di concorso, relative al medesimo anno di corso, in data successiva a quella della presentazione della domanda, potendo beneficiare di una sola di esse dovrà scrivere tempestivamente a borseunionline@regione.vda.it, dichiarando quale provvidenza vuole conservare.

Qualora lo studente rinunci all'assegno di studio o al contributo alloggio di cui al presente bando di concorso, al fine di garantirsi un'analoga provvidenza di un altro Ente di importo maggiore, riceverà la provvidenza rimanente di cui al medesimo presente bando di concorso in misura ridotta, così da rendere l'ammontare complessivo percepito dallo studente (provvidenza di cui al presente bando + provvidenza di altro Ente) non superiore alla somma dei due benefici (assegno di studio + contributo alloggio) previsti dal presente bando di concorso.